

Art.12 - Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento

Art.13 - Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'associazione con particolare riferimento allo stato di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art.14 - Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data della convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art.15 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.16 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto: del voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo valgono le norme di cui all'art. 31.

Art.17 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dei soci.

Art.18 - L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6

- 1) approva il rendiconto economico di previsione
- 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione
- 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quelli dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione
- 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art.19 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.20 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'associazione.

Gli organismi dirigenti

Art.21 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.